



**TRIBUNALE FEDERALE**

**Procedimento nr.**

**22/2016 Registro Procura Federale**

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

***DELIBERAZIONE***

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato Sig. ANTONIO PUZZO, [REDACTED] tes-  
serato presso CSB Panno Verde, tessera Fibus n. FB26A234;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 11, aggravato ex art. 31  
let. f) del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, per quanto indicato nell'at-  
to di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

***Premesso***

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 12.12.2016 del vice presidente  
vicario della FIBIS, sig. Claudio BONO.

All'udienza del 6 marzo 2017 nessuno è comparso per il tesserato, il quale però ha fatto  
pervenire memorie.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione  
da ogni attività per la durata di mesi 3, aumentata a mesi 4 per effetto dell'aggravante  
contestata.

***Motivazione***

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la  
violazione contestatagli.

Al tesserato viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della  
Federazione e dei suoi dirigenti attraverso più *post* pubblicati su Facebook, nei quali  
venivano ripetutamente espressi giudizi offensivi e calunniosi nei confronti della  
Federazione nonché venivano riportate affermazioni falsamente attribuite ad alcuni  
dirigenti della Federazione.

D'altronde il tesserato, attraverso una memoria che ha fatto pervenire al Tribunale, ha ammesso le proprie responsabilità, scusandosi per l'accaduto e dichiarandosi intenzionato ad autocensurarsi per il futuro da ogni commento sui social network alla luce di quanto verificatosi.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene di dover applicare la sanzione richiesta dalla Procura Federale che appare idonea e congrua, tuttavia l'aumento da applicare per effetto dell'aggravante contestata (anch'essa sicuramente integrata dalla condotta dell'incolpato) può essere neutralizzato dal riconoscimento delle attenuanti ex art. 33, comma 2, Regolamento di Giustizia, alla luce dell'ammissione di responsabilità e del corretto comportamento processuale del PUZZO.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 11 Regolamento di Giustizia, applica all'incolpato **PUZZO ANTONIO**, in atti meglio **generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 6 marzo 2017


Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri

Avv. Antonio Materia



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

# FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

## PROCURA FEDERALE ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento n. 22/2016 R.G. Procura Federale Fibis.

Nei confronti del tesserato:


Sig. Antonio Puzzo,

CSB Panno Verde, Sesto S.Giovanni (MI) Tessaera FB26A234 cat 3.

Il Procuratore Federale,

letto l'esposto d.d. 12/12/2016, del Vice Presidente Vicario della Fibis Claudio Bono, di seguito integralmente riportato:

“Si prega di inoltrare alla PF Il Tesserato Antonio Puzzo CSB Panno Verde Sesto S.Giovanni (MI) Tessaera FB26A234 cat 3 scrivendo su FB nel Post di Vincenzo Consagno "Io sto con Daniele Montereali" 1) rivolgeva frasi lesive nei confronti dei Dirigenti Federali e della FIBiS stessa "LO SEMPRE DETTO CHE ASSOCIAZIONE A DELINQUERE E MAGNA MAGNA ....ECCO COS'È LA FEDERAZIONE " All 1 2) affermava il falso dicendo che Bono Claudio ha dato dello scorretto a Daniel LOPEZ e Arbitro non all'altezza ( in un commento in diretta TV ) per avvalorare la propria tesi (vedi All 1-2-3) 3) ha scritto epiteti gravi , calunniosi e diffamatori nei confronti del Tesserato Daniel LOPEZ(vedi All 2 ) 4) Nell'ultimo post allegato sul profilo della Tesserata Paola Meazzi torna a pronunciare frasi diffamatorie nei confronti dei Dirigenti FIBiS e facendo riferimento a una foto postata da Claudio Bono della cena offerta dal l'organizzatore per festeggiare il vincitore della BTP scrive : ".....certo una cosa è che non si sono dimenticati di festeggiare cenando..e postando pure la foto...VERGOGNATEVI.....con quali soldi hanno pagato?????no....meglio non dirlo anzi si.....x me con i tesserati...fibis...Italia esse no cone si pagano albergo aereo...eccenette.....io la penso assi";  
letti e valutati i contenuti dei post summenzionati (e qui allegati):



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

# FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

rilevato che la documentazione acquisita consente di ritenere integrata, da parte del tesserato sopra generalizzato, la violazione di cui all'art. 11 reg. giustizia Fibus vigente (offesa alla dignità, decoro, reputazione federazione e suoi organi), aggravata ex art. 31 lettera f) reg. giustizia cit.;

considerato quanto sopra, la condotta descritta ascrivibile al tesserato sopra generalizzato costituisce violazione disciplinare in relazione alle norme citate.

Rilevato che il tesserato in questione dopo aver ricevuto copia dell'avviso di conclusione delle indagini ha ammesso i fatti di cui all'inculpazione,

per tutto quanto esposto, questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare e, per tale motivo, deferisce avanti al Tribunale Federale il tesserato destinatario della presente, chiedendo al Tribunale fissarsi udienza ex art. 92 reg. giustizia Fibus.

Manda la segreteria perché notifichi il presente avviso a mezzo raccomandata a/r al tesserato.

Bologna, 5/1/17

Il Procuratore Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané